



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

Prot.n.40967/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della Commissione  
Consiliare **I**  
Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Norme sulla redazione dei testi unici per materie omogenee, nonché sulla semplificazione della legislazione regionale, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi". Reg. Gen.n.132**

Ad iniziativa del Consigliere Gennaro Salvatore.  
Depositata il 29 novembre 2010

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame.**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, - 9 DIC 2010

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

---

*IX LEGISLATURA*

---

*PROPOSTA DI LEGGE*

*“Norme sulla redazione dei testi unici per materie omogenee, nonché sulla  
semplificazione della legislazione regionale, dei regolamenti e dei  
provvedimenti amministrativi”*

*Ad iniziativa del Consigliere Gennaro Salvatore.*

*(Registro Generale numero 132)*



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

## RELAZIONE

L'esigenza di un processo di semplificazione della legislazione regionale è fortemente sentita, talché è stata già adottata da diverse Regioni a Statuto Ordinario.

Con la presente proposta di legge si colma, pertanto, una lacuna tutt'ora esistente nella produzione legislativa e normativa della Regione Campania.

La previsione dei Testi Unici è espressamente prevista dal comma 1, dell'art.29, dello Statuto Regionale che testualmente recita: "Le normative regionali devono caratterizzarsi per chiarezza e semplicità dei testi. Il Consiglio Regionale approva Testi Unici".

L'obiettivo di *pubblicità e trasparenza* è previsto esplicitamente dall'art.1 della legge 7 agosto 1990 n.241 .

Il processo di delegificazione normativo è previsto dall'art.17 della legge 400/1998.

Più volte il legislatore nazionale ha esplicitamente delegato il Governo a provvedere a raccogliere materie omogenee in Testi Unici: valga per tutti l'esempio della necessità di coordinamento della legislazione comunale e provinciale che sulla base dell'art. 35 della Legge delega 265/1999, è stato trasfuso nel T.U.E.L., mediante l'adozione del D.lvo 267/2000.

Da questa produzione normativa trae spunto la presente proposta di legge che peraltro, come già evidenziato , ha trovato accoglimento in diverse Regioni italiane.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

**In verità a 40 anni dall'istituzione della Regione Campania, l'esigenza più innanzi sommariamente descritta, appare assolutamente necessaria, giacché molte leggi risultano, superate, obsolete, decadute di fatto e/o prive di coperture finanziaria.**

**Lo strumento legislativo proposto è pertanto indispensabile per disboscare una normativa spesso frastagliata, ripetitiva, fondata su un coacervo di disposizioni a volte contraddittorie che contrastano con l'esigenza di chiarezza e di efficienza che sono alla base di una democrazia governante.**

**Di seguito si dà un breve riassunto della normativa prevista dalla proposta di legge.**

**L'art. 1 definisce le finalità della proposta che attengono alla chiarezza, semplicità ed omogeneità della legislazione della Regione Campania.**

**L'art. 2 precisa le caratteristiche e gli effetti dei Testi Unici che riguardano materie o settori omogenei. All'ultimo comma, e per quel che riguarda il futuro, prevede che per la materia o settore raggruppato in un Testo Unico, resta ferma la facoltà di presentare successivamente una proposta o disegno di legge. La Giunta Regionale, tuttavia, e ove lo ritenga opportuno, può *trasferire* il contenuto della nuova legge, come modifica ed integrazione del Testo Unico già esistente.**

**L'art. 3 stabilisce i criteri con i quali vanno redatti i Testi Unici e gli elementi di cui bisogna tener conto nella redazione degli stessi. Precisa, altresì, che la proposta del testo Unico è di norma assunta su iniziativa della Giunta Regionale e prevede che ad esso possa essere applicata la procedura di valutazione di cui al Regolamento Interno del Consiglio Regionale.**



*Consiglio Regionale della Campania*  
*Settore Segreteria Generale del Consiglio*  
*Servizio Assemblea*

**L'art. 4 riguarda la qualità della normazione.**

**L'art. 5 prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta Regionale presenta uno o più disegni de legge regionale di semplificazione della normativa esistente, abolendo le norme obsolete, prive di efficacia, nonché quelle prive di copertura finanziaria. In più provvede ad operare la delegificazione nelle materie, non coperte da riserva assoluta di legge, purché riguardanti competenze esclusive della Regione.**

**L'art. 6 autorizza la Giunta Regionale ad apportare modifiche al Regolamento del proprio ordinamento Amministrativo al fine di individuare le strutture da coinvolgere nell'elaborazione e redazione degli atti previsti dalla presente legge. Prevede, altresì, la possibilità di utilizzare, con contratti a termine di diritto privato, eventuali ulteriori professionalità; nonché la possibilità di stipulare convenzioni con Università e/o altri Enti di ricerca, ove ritenuto più efficace anche al fine della formazione del personale regionale.**

**L'art. 7 detta criteri per consentire la più ampia e piena conoscenza del contenuto dei provvedimenti adottati ed, eventualmente, dei risultati della valutazione sugli stessi.**

**L'art. 8 contiene la dichiarazione di urgenza.**

**Si fa presente che, per il contenuto della proposta di legge, per la stessa non vi è obbligo di relazione tecnico- finanziaria, ai sensi della disposizione contenuta nell'art.53 , comma 2, dello Statuto.**



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.1  
(Finalità e oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 1, dello statuto della regione Campania, il consiglio regionale cura la qualità della normativa legislativa regionale. I testi legislativi sono caratterizzati da chiarezza , semplicità ed omogeneità.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, il consiglio regionale approva testi unici riguardanti materie o settori omogenei con le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.2

(Testi Unici: caratteristiche ed effetti)

1. Il testo unico racchiude l'intera disciplina regionale vigente nella materia o nel settore cui è dedicato.
2. Il testo unico indica esplicitamente le eventuali disposizioni, non inserite nello stesso e vertenti sulla medesima materia o settore omogeneo, che restano in vigore.
3. Le disposizioni vigenti non abrogate espressamente dal testo unico, mantengono la loro propria efficacia.
4. Le disposizioni dei testi unici abrogano, derogano, sospendono o comunque modificano espressamente le norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
5. Resta ferma la facoltà di presentare proposte o disegni di legge sulla materia o sul settore disciplinato dal testo unico. In tal caso, a fronte della nuova legge, la giunta regionale può, in via successiva, su propria iniziativa, proporre, ai sensi dell' articolo 3 della presente legge, che il contenuto della stessa legge sia inserito, quale modifica o integrazione nelle disposizioni del testo unico



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 3  
(Redazione dei Testi Unici)

1. Nella redazione dei testi unici si osservano i seguenti criteri:
  - a) il testo unico deve avere contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;
  - b) la materia o il settore omogeneo cui si riferisce il testo Unico deve essere ben delimitato, in modo da evitare, o ridurre comunque al minimo, problemi di interferenze con altre materie o settori omogenei;
  - c) il testo unico deve contenere la precisa individuazione del testo vigente delle norme che si intendono inserire in esso, nonché l'esplicita indicazione delle eventuali disposizioni, non inserite nel testo unico e vertenti nella medesima materia o settore omogeneo che restano in vigore;
  - d) il testo unico deve provvedere al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti; deve adeguare e semplificare il linguaggio normativo e, quale norma finale, deve contenere la formula dell'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che sono state inserite nel testo unico medesimo.
2. Nella redazione dei testi unici si deve tener conto dei seguenti elementi:
  - a) modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica, anche al fine di adeguare le espressioni superate al lessico corrente;
  - b) correzione di errori materiali;
  - c) apposizione di una rubrica per gli articoli, capi e altre partizioni che ne siano privi;
  - d) espressa abrogazione delle disposizioni precedentemente in vigore e di altre disposizioni collegate che siano tacitamente abrogate o comunque non più vigenti.
3. La proposta di testo unico, è adottata, di norma, su iniziativa della giunta regionale, che la trasmette, accompagnata da un'adeguata analisi tecnico - normativa, al consiglio regionale, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dello statuto.
4. Ai testi unici, ove ritenuto necessario, è applicabile la procedura prevista del regolamento interno del consiglio regionale, in materia di valutazione sull'attuazione della normativa da essi introdotta e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.4  
(Qualità della formazione)

1. La regione Campania esercita il proprio potere normativo attraverso una legislazione ordinata, semplice ed essenziale, al fine di dare concreta attuazione ai principi di certezza del diritto, di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione degli adempimenti per i cittadini.
2. Nella redazione di testi normativi è necessario evitare:
  - a) la formulazione di norme oscure, che non siano cioè chiare, accessibili ed intelleggibili da parte dei cittadini;
  - b) la formulazione di norme che risultano in maniera evidente estranee rispetto alla materia disciplinata;
  - c) il ricorso ad articoli unici , costituiti da molteplici commi, tali da risultare di difficile lettura con pregiudizio per la certezza e la conoscibilità del diritto.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.5  
(Leggi regionali di semplificazione)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la giunta regionale presenta una o più disegni di legge regionale di semplificazione, con i quali provvede:
- a) alla riduzione progressiva del numero delle leggi, attraverso l'abrogazione delle disposizioni tacitamente abrogate, obsolete o prive di efficacia;
  - b) ad abrogare esplicitamente le leggi regionali prive di copertura finanziaria, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione e dall'articolo 53 , comma 2 dello Statuto;
  - c) ad operare la delegificazione, con la procedura prevista dall'art. 56, comma 4, dello statuto, delle disposizioni inerenti materie di esclusiva competenza regionale non coperte da riserva assoluta di legge;
  - d) ad assicurare il coordinamento delle disposizioni legislative riguardanti la medesima materia, mediante la redazione di testi unici;
  - e) alla semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art.6

(Strutture per l'attuazione della presente legge)

1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare la produzione degli atti legislativi, regolamentari ed amministrativi della regione, la giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche necessarie al regolamento del proprio ordinamento amministrativo, per individuare le strutture da coinvolgere nella elaborazione e redazione degli atti di cui alla presente legge.
2. Ove ritenuto necessario, le suddette strutture possono essere integrate, nelle forme consentite dalla legislazione vigente del pubblico impiego, da ulteriori professionalità in possesso di idonei titoli culturali e di esperienze in materie di statistica, sociologia, scienze delle finanze, economia, materie giuridiche, disciplinate con contratto a termine di diritto privato, strettamente limitato nel tempo, per la redazione relativa alla particolare tipologia del provvedimento legislativo o normativo da stilare, semplificare o accorpare, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale.
3. Per le stesse necessità di cui al comma 2, ove ritenuto più efficace, anche al fine della formazione del personale regionale da affiancare, le strutture amministrative della giunta regionale stipulano apposite convenzioni con università o enti di ricerca pubblici o privati.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art. 7

(Comunicazione per la conoscibilità degli atti legislativi e normativi)

1. La regione Campania utilizza ogni forma di comunicazione utile al fine di rendere trasparente i propri procedimenti normativi, onde consentire la più ampia e piena conoscenza dei contenuti dei provvedimenti adottati.
2. Le stesse forme di comunicazione sono utilizzate per rendere noti i risultati della valutazione dei suddetti procedimenti normativi, qualora a tali procedimenti venga applicata la procedura prevista in merito dal regolamento interno del consiglio regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

Art..8  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.